COMUNE DI GENOVA

Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER L'APERTURA DEI CANCELLI PEDONALI SITI IN VILLA CURRO'.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Sampierdarena civ.34 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 58 del 14/10/2022 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

Il COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.sa Simonetta Barboni, nella sua qualità di Direttore del Municipio Centro Ovest, nominato con provvedimento del Sindaco n. 281 del 31 dicembre 2020, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta

E

la Signor[redacted] di seguito denominato "Proponente", in rappresentanza di un gruppo di volontari

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

- che il Comune di Genova ha individuato nell'ambito della Direzione Decentramento Municipale una figura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

- che il Comune di Genova ha approvato, con Delibera di Giunta numero 270 del 14/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

- che il Municipio Centro Ovest favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione e alla fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche proposte da Associazioni o da singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

CONSIDERATO CHE:

- Villa Currò rappresenta l'anello di congiunzione tra via Caveri e via dei Landi;

- che molte persone, in particolare studenti, utilizzano i cancelli pedonali per raggiungere la fermata bus di via dei Landi;

- che è interesse del Municipio Centro Ovest attivare patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, la gestione in forma condivisa di spazi, aree verdi e beni comuni urbani, con cittadini, singole associazioni o attività commerciali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

DATO ATTO

- che in data 16.12.2020 è pervenuta al Municipio, tramite e-mail, da parte della Signor [redacted] in rappresentanza di un gruppo di volontari, una proposta di collaborazione volta a provvedere all'apertura, nei soli giorni feriali, dei cancelli pedonali della Villa Currò;

- che la chiusura resterà a carico della Cooperativa incaricata del servizio, così come l'apertura e la chiusura nei giorni festivi, nei tempi e con le modalità organizzative previste per tutte le Ville cittadine;

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispondere alle esigenze dei cittadini, approvando il patto di collaborazione per l'apertura nei giorni feriali alle ore 7.00 dei cancelli pedonali di Villa Currò, al fine consentire ai residenti della via Caveri di accedere con facilità, nelle prime ore mattutine dei giorni feriali, ai mezzi pubblici;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio Centro Ovest a seguito di esame istruttorio della richiesta, con esito positivo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

Oggetto della proposta di collaborazione è:

APERTURA DEI CANCELLI PEDONALI DI VILLA CURRÒ NELLE PRIME ORE MATTUTINE DEI GIORNI FERIALI.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio Centro Ovest e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- apertura dei cancelli pedonali di Villa Curro' alle ore 7.00 dei giorni feriali informandone la cittadinanza mediante apposizione di cartello informativo;

- attivazione, su indicazione dell'Area Tecnica Municipale, in concomitanza di particolari previsioni meteorologiche, delle misure previste dal Piano Comunale di Emergenza predisposto dalla Protezione Civile del Comune di Genova e in esecuzione di ordinanze sindacali che disciplinano la materia.

In caso di ALLERTA ROSSA o dichiarata FASE DI ALLARME, in applicazione delle procedure previste dal Piano Operativo Interno (POI) del Municipio 2, il Responsabile dell'Area Tecnica o suo sostituto invierà comunicazione telefonica/mail/whatsapp/sms al Proponente che si impegna ad astenersi dall'apertura dei cancelli e ad inviare conferma di lettura della comunicazione.

A seguito dell'informazione da parte della Protezione Civile della cessata emergenza, i giardini potranno essere riaperti da chi ne cura la gestione, ove non si ravvisi a vista un pericolo apparente; in tal caso il Responsabile Area Tecnica per conoscenza diretta o per informazione da parte del Proponente, potrà richiedere il supporto di Aster per una adeguata valutazione.

Qualora la validità dell'emergenza termini nel corso della giornata la riapertura dei giardini potrà avvenire il giorno successivo.

Le medesime procedure sono adottate in caso di **avviso meteo per vento – triangolo NERO.**

In caso di emergenza sanitaria il Proponente si impegna a rispettare, e a far rispettare, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in attuazione delle disposizioni statali, regionali e locali per il territorio della Regione Liguria.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

I Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformandole ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Municipio Centro Ovest si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 2. Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, in ordine alla vegetazione, impianti, arredi e manufatti, dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest.

Il Comune sostiene inoltre il proponente con l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova, il logo del Municipio e la denominazione del patto.

Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, non autorizzato per iscritto direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà addebitato al Proponente.

Il Proponente si impegna infine ad assicurare la fruizione pubblica della Villa durante l'intero arco giornaliero per tutti i cittadini, e a non utilizzare in nessuna fascia oraria la Villa per attività che non siano fruibili da tutta la cittadinanza.

ART. 4 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio e il Proponente concordano di organizzare periodici incontri per monitorare l'andamento delle attività svolte.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ

Il Proponente si impegna a svolgere le attività previste dal patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei regolamenti del Comune di Genova, attenendosi, in particolare, alle norme in materia di sicurezza, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

Si impegna, altresì, ad inserire una segnalazione su https://segnalazioni.comune.genova.it/ in caso di atti vandalici o problematiche varie su impianti tecnici, arredi e strutture (in caso di difficoltà ad utilizzare la procedura web scrivere agli Uffici Tecnici della Direzione Municipale al seguente indirizzo: *municipio2segnalazioni@comune.genova.it*); le segnalazioni che hanno carattere di emergenza o pericolo dovranno essere inoltrate per via telefonica al numero unico 112.

È inoltre richiesta l'iscrizione al servizio gratuito del Comune di Genova TELEGRAM in base alle indicazioni reperibili al seguente sito: https://smart.comune.genova.it/protezionecivile-

Il Proponente si impegna inoltre a sospendere tutte le iniziative programmate in caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (Allerta massima), diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, o in caso di dichiarata fase di ALLARME.

In caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA e ARANCIONE l'eventuale sospensione delle iniziative verrà comunicata attraverso telefonata o mail o sms/whatsapp dal Responsabile dell'Area Tecnica Municipale o suo delegato.

In caso di emergenza sanitaria i soggetti firmatari si impegnano a rispettare, ciascuno per le proprie competenze, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in attuazione delle disposizioni statali, regionali e locali per il territorio della Regione Liguria.

Il Proponente, infine, assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le coperture assicurative dei privati, in qualità di cittadini attivi, contro gli infortuni oltre a quella per la responsabilità civile verso terzi. Si precisa che tale polizza prevede il limite di età non superiore a 85 anni per la validità delle garanzie assicurative. Ai fini di tali coperture assicurative, l'elenco nominativo dei cittadini attivi coinvolti nell'esecuzione delle attività concordate deve essere comunicato per iscritto al Municipio prima dello svolgimento delle stesse.

La copertura assicurativa non è operante per le persone che siano ritenute direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione delle attività, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave. Pertanto, eventuali danni (a sé e/o a terzi) che siano riconducibili a condotte dolose o gravemente colpose dei cittadini attivi sono di regola al di fuori dell'area di rischio assicurata e non risultano coperti dall'operare di una assicurazione, restando direttamente a carico di chi ne sia responsabile.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.
Il Proponente si impegna a fornire un sintetico riepilogo annuale illustrativo delle attività svolte, corredato di materiale fotografico.

ART. 8 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento

ART. 9 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha durata fino al 07.01.2024, a meno che non intervenga disdetta di una delle Parti, che dovrà essere inviata all'altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza obbligo di motivazione alcuna;

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 10 – MODIFICHE AL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Proponente riceve da parte del Comune di Genova, titolare del trattamento, l'informativa sulla protezione dei dati ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e accettano di scambiarsi i dati in relazione agli adempimenti connessi al presente Patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 16/03/2023

Per il Comune di Genova

Per il Proponente

COMUNE DI GENOVA

Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccoltidal Comune di Genova per la seguente attività:

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

(articolo 7 comma 4 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazioneper la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani)

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali, conferiti per il presente modulo, con modalità sia cartacee sia informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività.
Il conferimento dei dati presenti nei campi indicati nel modulo è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant'altro richiesto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Il patto di collaborazione sarà pubblicato on line nella sezione Amministrazione Condivisa in attuazione dell'articolo 7 comma 4del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Hanno altresì il diritto alla cancellazione e all'oblio, che consiste nel diritto di ogni persona di rettificare o cancellare i dati che la riguardano che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.